

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1355

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STORACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2007

—————

Istituzione della figura del portavoce del Governo

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il recente accordo nella maggioranza di governo per una soluzione della crisi ha registrato una convergenza su dodici punti programmatici stilati dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, che proprio in queste ore sta cercando di mettere su una maggioranza numerica. Tra questi punti spiccano quello relativo alla riduzione dei costi della politica e quello sull'introduzione della figura del portavoce dell'Esecutivo.

Mentre sulla prima questione si rimanda al disegno di legge atto Senato n. 615 a firma del proponente, presentato già il 12 giugno 2006, tendente a ridurre il numero dei sottosegretari che non superi il doppio rispetto a quello dei Ministri, con la presente iniziativa

legislativa si intende conciliare la riduzione dei costi della politica come proposta in uno dei dodici punti dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sua coalizione, istituendo un'apposita norma di legge.

In buona sostanza, si propone di abrogare la figura del portavoce in ciascun Ministero, istituendo quella del portavoce dell'Esecutivo, in modo da garantire un'unica posizione del Governo, che attraverso l'incaricato del servizio in questione indicherà al Paese le priorità di comunicazione riguardo all'azione dell'Esecutivo.

Sarà così finalmente possibile evitare una babele comunicativa che non fa bene all'immagine del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Portavoce*) - 1. È istituita la figura del portavoce del Governo, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita un'indennità determinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse disponibili iscritte in apposita unità previsionale di base di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

